TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 122

Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori

In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo. Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella carta di circolazione. Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente e' ammesso, nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. Sui motocicli e sui ciclomotori e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre 50 centimetri. Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-122-trasporto-di-persone-e-di-oggetti-sugli-autoveicoli-sui-motoveicoli-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it